



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 10 agosto 2017 n.8

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.20 adottata nella seduta del 7 agosto 2017;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;*

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E INTRODUTTIVE

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento di manifestazioni nel territorio della Repubblica di San Marino per le quali sia prevista la partecipazione attiva o passiva di pubblico.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le manifestazioni sia gratuite che a pagamento.

TITOLO II COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE E ISTANZE AUTORIZZATIVE

Art. 2

(Manifestazioni gratuite)

1. Per l'organizzazione di manifestazioni gratuite non sono necessarie preventive autorizzazioni, tuttavia è fatto obbligo darne comunicazione nei modi e nei termini stabiliti ai successivi articoli.
2. I promotori di manifestazioni non a pagamento ovvero di iniziative a titolo gratuito di tipo politico, sociale, ricreativo, culturale, religioso, ludico o sportivo da svolgersi in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero organizzate da bar, hotel o ristoranti con servizi affini e che comportino la presenza di gruppi di persone, devono darne avviso al Reparto Comando della Gendarmeria anche tramite posta elettronica per ragioni di ordine pubblico almeno tre giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione.

Art. 3

(Manifestazioni a pagamento)

1. I soggetti interessati all'organizzazione di manifestazioni a pagamento dovranno compilare il modulo predisposto e reperibile presso il Reparto Comando della Gendarmeria o sul sito web del Comando della Gendarmeria. Tale modulo dovrà essere consegnato al Reparto Comando della Gendarmeria oppure inviato tramite posta elettronica almeno 20 giorni prima della data prevista per l'evento.
2. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza il Reparto Comando della Gendarmeria, verificata la completezza della documentazione e sentiti gli eventuali ulteriori Uffici coinvolti, provvederà a comunicare l'eventuale diniego motivato allo svolgimento dell'evento o autorizzerà la manifestazione.

TITOLO III

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI

Art. 4

(Orari e variazioni)

1. L'orario di cessazione delle manifestazioni nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre è fissato per le ore 01:00 come previsto dalla delibera del Congresso di Stato n. 35 del 22 agosto 2016.
2. Per le manifestazioni organizzate nei mesi da ottobre a maggio l'orario di cessazione è fissato per le ore 24:00 per bar, hotel e ristoranti e per le ore 04:00 per le "sale da ballo".
3. Eventuali modifiche di orario, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, saranno concesse dalla Giunta di Castello competente previo parere favorevole del Reparto Comando della Gendarmeria. La concessione dovrà essere allegata all'istanza autorizzativa.
4. Resta inteso che l'esercizio dell'intrattenimento dovrà in ogni caso contenere i rumori esterni entro i limiti consentiti dal Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 e successive modifiche.

TITOLO IV

ARTISTI DI STRADA

Art. 5

(Definizioni)

1. La Repubblica di San Marino dichiara il proprio territorio ospitale verso le espressioni artistiche in strada.
2. Sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attività proprie delle arti, svolte liberamente da artisti di strada in spazi aperti al pubblico.
3. La Repubblica di San Marino promuove l'ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esibite in spazi aperti al pubblico.

Art. 6

(Modalità)

1. Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione ed esclusivamente nell'ambito di eventi realizzati in territorio sammarinese. Gli artisti di strada potranno richiedere offerte libere a coloro che assisteranno alle loro esibizioni, senza esercitare pressioni.

2. Lo svolgimento delle attività degli artisti di strada è consentito su tutto il territorio ad esclusione dei seguenti luoghi:

- davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
- in prossimità di scuole negli orari di fruizione delle stesse;
- in prossimità di edifici ove hanno sede gli organi istituzionali negli orari di attività degli stessi;
- in Piazza della Libertà per la parte antistante Palazzo Pubblico e sino due metri oltre alla Statua della Libertà.

3. Gli artisti che intendono esibirsi all'interno del territorio di San Marino, nei limiti previsti dal presente regolamento, devono comunicare al Reparto Comando della Gendarmeria, almeno tre giorni prima, il luogo e l'orario di esibizione. A tale richiesta l'artista allega copia del proprio documento d'identità. Il Reparto Comando della Gendarmeria provvede a comunicare l'eventuale diniego o l'autorizzazione.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7

(Rispetto normative vigenti)

1. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento non esime gli organizzatori dal rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e sanità.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Tutte le disposizioni in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.

Art. 9

(Sanzioni)

1. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste per legge.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 agosto 2017/1716 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Mimma Zavoli – Vanessa D'Ambrosio

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti